

ASSOCIAZIONE CORALE AENIGMA

Via Carmagnola, 8 – 20159 MILANO

C.F. 97699160152

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

La "Associazione Corale Aenigma" è un'associazione culturale musicale, senza scopi di lucro.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede a Milano in via Carmagnola 8. Eventuali spostamenti della sede sociale non comporteranno la modifica dello statuto ma dovranno solo essere comunicati ai competenti uffici.

Art. 3 – Scopi dell'Associazione

Le finalità dell'Associazione sono:

- suscitare e incentivare a tutti i livelli l'interesse per la musica e in particolare per il canto corale;
- praticare e diffondere il canto corale (anche concertato), favorendo iniziative volte a comprendere la struttura compositiva, le tecniche armoniche e contrappuntistiche e la collocazione storica dei brani affrontati, in una prospettiva non solo esecutiva ma anche culturale e interdisciplinare;
- organizzare forme di attività e manifestazione in armonia con gli scopi sopra indicati.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci tutti coloro che intendono cooperare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Per ottenere la qualifica di socio l'aspirante deve presentare al Consiglio direttivo dell'Associazione domanda di iscrizione, che si intende accettata salvo rifiuto motivato dal Consiglio a maggioranza assoluta da notificarsi entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Ai soci è fatto obbligo di versare la quota sociale di iscrizione stabilita dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di partecipare alle assemblee e alle attività dell'Associazione e di essere eletti alle cariche sociali solo i soci in regola con il versamento dei contributi associativi. Si perde la qualifica di socio per:

- dimissioni volontarie;
- decadenza per mancato pagamento della quota;
- radiazione, se il socio compie azioni contrarie agli scopi statuari, o la sua condotta costituisce ostacolo al buon funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio direttivo, accertate le circostanze, decide in merito a votazione segreta e a maggioranza assoluta.

I soci dimissionari o decaduti devono sottoporsi nuovamente alle norme stabilite dal presente articolo qualora intendano essere riammessi in seno all'Associazione.

La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.



Art. 5 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

L'esercizio delle funzioni dei componenti gli organi sociali è effettuato a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 6 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci. Essa è ordinaria e straordinaria. Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più di un socio. Il voto viene espresso in forma palese, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le votazioni di competenza dell'assemblea per elezione degli organi associativi sono in ogni caso espresse a scrutinio segreto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona scelta a maggioranza.

Art. 7 – Assemblea ordinaria

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi il diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto della gestione ed il preventivo delle spese e dei proventi;
- elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
- decide su tutti gli oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione ad essa sottoposti dal Consiglio direttivo o dai soci.

Art. 8 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, dei due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida con l'intervento di almeno la metà dei soci in proprio o per delega. Le delibere sono assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulle relative modalità.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza e il voto favorevole di più della metà dei soci.

Art. 9 – Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea ordinaria viene tenuta almeno una volta l'anno entro tre mesi dal termine dell'esercizio sociale. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, sarà comunicato ai soci almeno quindici giorni prima, unitamente al rendiconto ed al preventivo di gestione. Il Consiglio direttivo può decidere eventuali forme di pubblicità per la convocazione. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio direttivo anche quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci, o il Collegio dei revisori: in tal caso l'organo proponente preciserà l'ordine del giorno da discutere e le formalità di convocazione.

Art. 10 – Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da due a cinque soci ordinari eletti dall'Assemblea. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a mancare non più della metà dei componenti del Consiglio, i membri mancanti possono

essere cooptati dal Consiglio stesso tra i soci ordinari che accettino di candidarsi: i Consiglieri così nominati durano in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri. Ove venga meno nel corso di un mandato più della metà dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio è considerato decaduto: in tal caso il Presidente o il membro più anziano del Consiglio uscente provvedono senza indugio alla convocazione dell'assemblea. Oltre agli eletti è membro di diritto del Consiglio direttivo il Direttore Artistico. Il Consiglio direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, il Tesoriere e il Segretario stabilendone i poteri. Agli altri membri del Consiglio direttivo vengono attribuiti gli altri incarichi e le eventuali deleghe. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento degli scopi associativi, eccettuati solo quelli per statuto riservati all'assemblea. Spetta, pertanto e tra l'altro, al Consiglio direttivo di:

- a) elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
- b) nominare eventuali commissioni, con la partecipazione anche di non soci, presiedute da un Consigliere all'uopo designato, per attivare specifiche iniziative;
- c) predisporre il progetto di rendiconto della gestione e il preventivo delle spese e dei proventi;
- d) determinare l'ammontare della quota associativa;
- e) accettare donazioni di denaro o beni da parte di soci o terzi; in quest'ultimo caso, con deliberazione assunta con maggioranza assoluta;
- f) deliberare la convocazione dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
- g) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 11 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente, o di almeno la metà dei suoi membri, o su richiesta del Collegio dei revisori. Esso è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e il giorno della riunione. La convocazione è data per effettuata quando il Consiglio abbia fissato in una sua riunione la data per la riunione successiva ed il Segretario abbia convocato tempestivamente i Consiglieri assenti. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri ed è presieduto dal Presidente: in caso di assenza di quest'ultimo, i presenti designano il Presidente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il Consigliere che per tre volte diserti le riunioni senza giustificato motivo decade anticipatamente dalla carica. La sua sostituzione avviene con le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 10.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. A esso compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurandone il funzionamento; egli dirige i lavori del Consiglio direttivo, dell'assemblea e ha cura che sia data esecuzione alle relative delibere.

Art. 13 – Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori viene eletto nel corso dell'esercizio successivo a quello in cui le entrate complessive dell'associazione abbiano superato euro cinquantamila. L'assemblea può in ogni caso deliberare l'elezione dei revisori anche sotto tale limite, qualora ne ravvisi l'opportunità. Il Collegio dei revisori è composto da due membri effettivi e un supplente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei revisori elegge tra i suoi membri effettivi il proprio Presidente. Al Collegio dei revisori compete di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione; esso si riunisce almeno una volta ogni trimestre per i controlli di competenza e riferisce all'assemblea sul progetto di bilancio. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo e far mettere a verbale le loro osservazioni; devono partecipare alle riunioni se richiesti dal Consiglio direttivo e, in ogni caso, in sede di approvazione del progetto di bilancio.

Art. 14 – Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto della gestione, comparato con il preventivo, deve essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea entro il 31 marzo, unitamente al preventivo delle spese e dei proventi dell'esercizio successivo ed alla relazione del Consiglio direttivo. L'eventuale avanzo di gestione sarà destinato alle future iniziative dell'Associazione. È espressamente vietato distribuire utili o avanzi di gestione nemmeno in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi da parte di Fondazioni, Enti pubblici e privati, Società, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a titolo legittimo.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità e comunque in base alle disposizioni di legge in vigore al momento dello scioglimento. I soci sono comunque esclusi dalla devoluzione, come pure da qualsiasi rimborso.

Milano, 10 settembre 2014

Il Consiglio direttivo

Alessio Raimondi



Antonio Eros Negri



Daniela Angela Masé

